

## **CCNL SCADUTO: L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE NON VA PIU' EROGATA**

**Nelle more del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti degli Studi Professionali scaduto il 30 settembre 2013, il datore-professionista non deve erogare alcun elemento di indennità di vacanza contrattuale. Al contrario, spetta alla contrattazione nazionale - in sede di rinnovo - stabilire i tempi, le modalità e il *quantum* degli arretrati retributivi che il datore di lavoro dovrà corrispondere ai dipendenti, in riferimento alle mensilità intercorrenti dalla data di scadenza del CCNL e la data del relativo rinnovo.**

A tal riguardo, occorre sottolineare che l'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) rappresenta un elemento provvisorio della retribuzione, previsto per la prima volta dal *"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo"* del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. In particolare il predetto Protocollo individuava le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che andavano a comporre l'indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

- dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venisse corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;
- dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venisse corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

Tale indennità rappresentava un meccanismo unico per tutti i lavoratori, ed era giustappunto finalizzata a disincentivare comportamenti dilatori delle parti tendenti a ritardare il rinnovo del contratto.

Tuttavia, **l'Accordo-Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali siglato il 22 gennaio 2009 ha previsto l'abolizione di questa misura compensativa**, limitatamente però ai settori produttivi nei quali le rappresentanze datoriali e sindacali avessero sottoscritto l'accordo prima richiamato (tra cui anche Confprofessioni). Dunque, **a tutt'oggi nel settore degli studi professionali l'indennità di vacanza contrattuale non deve essere più corrisposta dal datore-professionista**. In sostituzione di essa, come detto in precedenza, il CCNL degli Studi Professionali stabilirà – in sede di rinnovo – gli arretrati retributivi da corrispondere ai lavoratori per le mensilità interessate dalla vacanza contrattuale.